

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PERMANENTE
Circa il conferimento delle Agenzie Generali a decorrere dal 1° gennaio 1917 = (Adunanza del 26 aprile 1916)

Il Comitato Permanente;

ricordate le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione nella sua adunanza del 20 corrente, circa l'ordinamento dei servizi di produzione per il periodo successivo al 31 dicembre 1916, e la riserva fatta di presentare allo stesso Consiglio di Amministrazione in altra prossima adunanza le opportune proposte in ordine alla determinazione dei minimi di produzione per il primo biennio 1917 = 1918, della misura delle provvigioni, delle condizioni di retribuzione minima che gli Agenti Generali debbono garantire ai propri collaboratori e della cauzione da richiedersi per ciascuna Agenzia Generale;

ritenute che, in relazione alla deliberazione con la quale il Consiglio ha autorizzato la Direzione Generale a notificare subito disdetta a tutti gli Agenti Generali, sia necessario, nei riguardi specialmente dell'andamento della produzione per il 1916, di far seguire senza indugio alla disdetta le trattative per la conferma dei attuali o il conferimento a nuovi concessionari delle Agenzie Generali, a decorrere dal 1° gennaio 1917, tenendo conto all'uopo dei risultati della rispettiva gestione per gli Agenti Generali tuttora in funzioni;



ritenuto che, per la fatta esperienza, siano possibilmente da evitarsi nelle trattative per le nuove concessioni gli Istituti di credito e le Associazioni di più persone, e sia in ogni caso da ricercarsi nei nuovi concessionari, oltre gli indispensabili requisiti di moralità e di solidità finanziaria, la qualità di esperti assicuratori nel ramo vita;

ritenuto che, segnatamente nei riguardi della organizzazione, convenga di rafforzare la situazione di quelle Agenzie Generali nelle quali si riscontrino meno favorevoli condizioni di lavoro e di reddito, mediante una congrua sopraprovvigione alle provvigioni normali, da accordarsi ai rispettivi concessionari quando abbiano conseguito una determinata cifra di produzione, e per la eccedenza su questa cifra;

riconosciuta la convenienza di affidare ad unico concessionario le due Agenzie Generali di Avellino e Benevento, le quali per le speciali rispettive condizioni di produttività non darebbero separatamente sufficiente alimento per una conveniente remunerazione ai due titolari e per una organizzazione più rispondente di quella attuale all'azione da svolgere nelle due provincie, mentre per ragioni di territorio ne è agevole il raggruppamento;

riconosciuta la opportunità di affidare lo svolgimento delle trattative e di quanto altro concerne il conferimento delle Agenzie Generali ad apposita Commissione del Consiglio di Amministrazione

delibera

di proporre al Consiglio di Amministrazione :

1°) l'esame e l'approvazione dell'unito prospetto generale , all. A), contenente le proposte per i minimi di produzione perfezionata relativi al 1° biennio 1917-1918, per i compensi e per le cauzioni ; come pure degli annessivi quadri suballegati A¹ e A² dei quali risultano rispettivamente :

a¹) le provvigioni normali di acquisto , a norma del capitolato e dell'atto di concessione, per tutte le Agenzie Generali, con indicazione della misura delle sopraprovvigioni e delle relative cifre di produzione perfezionata per quelle Agenzie Generali alle quali, per le fatte considerazioni , sia da accordarsi una sopraprovvigione sulle provvigioni normali ;

a²) i minimi di provvigione di acquisto per gli Agenti della produzione , sia delle Agenzie Generali per le quali tali minimi sono da fissarsi in misura uniforme , sia di quelle per le quali tale misura è da aumentarsi in conformità degli esposti criteri ;

2°) l'approvazione della misura della provvigione d'incasso in lire due per cento , a norma del capitolato e dell'atto di concessione , tranne che per le seguenti Agenzie Generali, per le quali la provvigione d'incasso sarebbe fissata nella misura e alle condizioni indicate a fianco di ciascuna di esse :

Milano - lire una per cento sino a 5 milioni e 0.75 per cento oltre questa somma ;

Torino = lire una e centesimi cinquanta per cento su tutte
le somme incassate per premi ;

Roma = lire una e centesimi cinquanta per cento su tutte
le somme incassate per premi ;

3°) l'autorizzazione di affidare ad unico concessionario le due Agenzie Generali di Avellino e di Benevento ;

4°) la nomina di apposita Commissione del Consiglio di Amministrazione la quale provveda, secondo i casi, alle trattative con gli attuali Agenti Generali o con nuovi aspiranti e a quanto altro concerne il conferimento delle Agenzie Generali ; in conformità al capitolato e allo schema di atto di concessione, già approvati nella adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20 corrente, e alla presente deliberazione.

2

Conoscienze d' Agenzie Generali

Numero	Nome	Indirizzo	Capitale	Stato	Altre Informazioni
1	Albanesi		15,207,749	12,678,042	25,700,000
2	Algeria		7,200,000	8,000,000	17,000,000
3	Amberia		27,201,248	19,200,112	8,500,000
4	Amico		10,010,071	5,717,304	20,000,000
5	Amis		16,094,007	7,400,000	11,000,000
6	Amis		8,843,121	8,646,817	10,000,000
7	Amis		2,008,071	2,011,590	2,000,000
8	Amis		1,201,144	1,202,000	2,000,000
9	Amis		17,900,194	8,061,000	10,000,000
10	Amis		2,903,444	1,870,000	10,000,000
11	Amis		1,518,907	811,000	1,500,000
12	Amis		14,000,000	8,700,000	12,000,000
13	Amis		7,000,000	5,400,100	10,000,000
14	Amis		1,700,000	1,100,000	1,500,000
15	Amis		1,100,000	1,100,000	1,500,000



42	10°	Aquila	2.504.280	1.291.850	1.000.800	1.800.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	20.000	sempre	secondo il rub.	normali secondo il rub.	due per cento	1
43	Abbruzzi	Onofri	1.100.998	889.504	245.684	800.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	20.000	14.	14.	14.	14.	1
47		Sereno	919.816	721.889	449.584	800.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	20.000	14.	14.	14.	14.	1
48	11°	Compassone	4.700.162	2.925.244	1.870.048	2.800.000	2.800.000	5.200.000	5.200.000	60.000	14.	14.	14.	14.	2
49	2011ee		919.044	1.210.907	611.250	1.000.000	1.800.000	2.800.000	2.800.000	20.000	14.	14.	14.	14.	1
49	13°	Avezzano	1.029.862	744.809	225.086	1.000.000	1.800.000	2.800.000	2.800.000	20.000	14.	14.	14.	14.	1
50		Monteverde	699.000	284.808	279.088	800.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	20.000	14.	14.	14.	14.	1
51		Gaserta	4.856.866	2.208.899	1.072.282	2.000.000	2.000.000	4.800.000	4.800.000	20.000	normali	14.	14.	14.	2
52	Compania	Mapoli	14.852.747	10.089.969	5.064.804	8.000.000	10.000.000	18.000.000	18.000.000	80.000	14.	14.	sempre	14.	2
53		Bojerno	3.065.100	1.282.090	866.475	1.800.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000	20.000	14.	14.	normali	14.	1
54	12°	Bari	24.302.972	14.862.772	8.807.280	12.800.000	16.700.000	30.000.000	30.000.000	180.000	14.	14.	14.	14.	7
55	Reggio	Polzella	4.255.080	3.282.792	1.642.347	2.800.000	4.000.000	7.200.000	7.200.000	80.000	14.	14.	14.	14.	2
56		Lecore	1.091.724	1.464.284	697.742	1.800.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	20.000	sempre	14.	14.	14.	1
57	14°	Polzella	2.172.640	2.272.721	1.082.159	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000	80.000	normali	14.	14.	14.	2
58		Polzella	9.122.444	7.059.107	3.420.129	5.800.000	7.200.000	12.200.000	12.200.000	108.000	14.	14.	14.	14.	5
59	16°	Polzella	2.727.201	1.728.100	1.114.914	1.800.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	20.000	14.	14.	14.	14.	1
60	16°	Polzella	2.222.912	1.720.472	917.228	1.800.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	20.000	14.	14.	14.	14.	1
61	16°	Polzella	2.018.772	1.249.467	280.719	1.800.000	1.800.000	2.800.000	2.800.000	20.000	sempre	14.	14.	14.	1
62	16°	Polzella	2.072.778	2.299.207	1.614.280	2.000.000	2.800.000	4.400.000	4.400.000	20.000	normali	14.	14.	14.	1
63		Polzella	7.219.464	5.419.297	2.112.262	4.200.000	5.100.000	9.200.000	9.200.000	72.000	14.	14.	14.	14.	2

Down al 2° per 1/2% viser.

4	Zimante	19.401.808	16.887.849	15.479.622	14.700.000	17.000.000	22.000.000	200.000
2	Uferte	11.016.622	7.250.629	6.690.612	8.000.000	9.200.000	17.200.000	100.000
0	Konbortia	20.129.208	27.501.246	19.840.112	22.200.000	20.800.000	26.100.000	245.000
0	Venatio	11.622.822	10.010.071	6.717.264	8.700.000	11.000.000	19.700.000	225.000
0	Mellie	18.259.222	14.694.207	7.600.826	10.900.000	12.100.000	24.000.000	220.000
8	Souanna	10.244.696	8.849.121	6.664.817	8.200.000	10.200.000	18.200.000	200.000
4	Horbe	2.077.486	2.008.271	2.011.592	2.900.000	2.600.000	6.200.000	80.000
1	Uabria	2.120.012	2.201.464	1.222.892	2.000.000	2.000.000	4.800.000	40.000
1	Lorio	21.627.202	17.940.296	6.261.222	10.000.000	12.000.000	22.000.000	100.000
2	Abstant	4.702.162	2.922.244	1.870.048	2.800.000	3.000.000	6.200.000	65.000
1	Mollie	919.044	1.012.907	611.220	1.000.000	1.200.000	2.200.000	20.000
6	Quompia	24.202.972	14.822.772	9.607.222	12.200.000	12.700.000	20.000.000	180.000
2	Teplie	9.122.444	7.022.107	2.420.128	2.900.000	7.200.000	12.200.000	105.000
1	Bellicenta	2.727.281	1.722.100	1.114.914	1.200.000	1.200.000	2.700.000	20.000
2	Onlabria	7.219.464	6.419.297	2.112.622	4.200.000	5.100.000	9.200.000	75.000
7	Stoitis	22.174.692	14.720.027	11.222.204	12.200.000	12.800.000	22.200.000	222.000
2	Hardegnia	1.717.422	1.829.292	1.604.229	2.000.000	2.200.000	4.200.000	400.000
69		209.440.017	128.122.612	101.701.197	124.700.000	122.200.000	222.200.000	1.270.000

Questione Provisione Agencia Generale	INDICAZIONI CINQUA I CONDIZIONI		PROVVISORI diviso per gli Ag. Gen. .	ANNOTAZIONI	1911
	PROVVISORI per gli Ag. Gen. II	PROVVISORI per gli Ag. Gen. II (probazione (altri))			
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
16					16
17					17
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25
26					26
27					27
28					28
29					29
30					30
31					31
32					32
33					33
34					34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70					70
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91

12

Suballegato A all'Allegato A
approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione in data

Provvigioni per Agenti Generali

		Bonus se la produzione eccede il minimo	
		Per l'eccedenza di produzione fino a 1/5 del minimo	Per l'ulteriore eccedenza di produzione
Vita intera premio vitalizio (tariffa N. 1).			
50 % sul premio		55 % sul premio	60 % sul premio
Vita intera premi temporanei (tariffa N. 2).			
Num. dei Premi	40	50 % sul premio	55 % sul premio
	35	50 » » »	60 » » »
	30	50 » » »	60 » » »
	25	45 » » »	55 » » »
	20	40 » » »	50 » » »
	15	35 » » »	45 » » »
	10	30 » » »	40 » » »
Mista premio annuo (tariffa N. 3).			
Durata	40	50 % sul premio	55 % sul premio
	35	50 » » »	60 » » »
	30	50 » » »	60 » » »
	25	50 » » »	60 » » »
	20	45 » » »	55 » » »
	15	35 » » »	45 » » »
	10	30 » » »	40 » » »
Termine fisso (tariffa N. 4).			
Durata	40	45 % sul premio	50 % sul premio
	35	45 » » »	55 » » »
	30	45 » » »	55 » » »
	25	45 » » »	55 » » »
	20	40 » » »	50 » » »
	15	35 » » »	45 » » »
	10	30 » » »	40 » » »
Effetti multipli (tariffa N. 5)			
Durata	40	50 % sul premio	55 % sul premio
	35	50 » » »	60 » » »
	30	50 » » »	60 » » »
	25	50 » » »	60 » » »
	20	45 » » »	55 » » »
	15	35 » » »	45 » » »
	10	30 » » »	40 » » »

Provvidioni per Agenti Generali

		Bonus se la produzione eccede il minimo		Bonus se la produzione eccede il minimo	
				Per l'eccedenza di produzione fino a 1/5 del minimo	Per l'ulteriore eccedenza di produzione
Capitali e rendite differite con e senza controassicurazione (tariffe N. 6, 7, 8 e 9).					
Differimento	40	40 % sul premio	45 % sul premio	50 % sul premio	
	35	40 » » »	45 » » »	50 » » »	
	30	40 » » »	45 » » »	50 » » »	
	25	40 » » »	45 » » »	50 » » »	
	20	40 » » »	45 » » »	50 » » »	
	15	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	10	20 » » »	25 » » »	30 » » »	
Doppia Mista (tariffa N. 12).					
Durata	40	40 % sul premio	45 % sul premio	50 % sul premio	
	35	40 » » »	45 » » »	50 » » »	
	30	40 » » »	45 » » »	50 » » »	
	25	35 » » »	40 » » »	45 » » »	
	20	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	15	25 » » »	30 » » »	35 » » »	
	10	20 » » »	25 » » »	30 » » »	
Mista a capitale raddoppiato (tariffa N. 13).					
Durata	40	30 % sul premio	35 % sul premio	40 % sul premio	
	35	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	30	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	25	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	20	25 » » »	30 » » »	35 » » »	
	15	20 » » »	25 » » »	30 » » »	
	10	15 » » »	20 » » »	25 » » »	
Mista a premio annuo decrescente con abbuoni (tariffa N. 15 tipo A).					
Durata	40	30 % sul premio iniziale	35 % sul premio	40 % sul premio	
	35	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	30	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	25	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	20	30 » » »	35 » » »	40 » » »	
	15	25 » » »	30 » » »	35 » » »	
	10	15 » » »	20 » » »	25 » » »	



Bonus se la produzione eccede il minimo

Per l'eccedenza di produzione fino a 1/5 del minimo | Per l'ulteriore eccedenza di produzione

Mista a premio annuo decrescente con abbuoni (tariffa N. 15 tipo B).

Durata	40	35 % sul premio	40 % sul premio	45 % sul premio
	35	35 » » »	40 » » »	45 » » »
	30	35 » » »	40 » » »	45 » » »
	25	35 » » »	40 » » »	45 » » »
	20	35 » » »	40 » » »	45 » » »
	15	30 » » »	35 » » »	40 » » »
	10	20 » » »	25 » » »	30 » » »

Termine Fisso combinato (tariffa N. 16 tipo A).

Durata	40	50 % sul premio	55 % sul premio	60 % sul premio
	35	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	30	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	25	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	20	45 » » »	50 » » »	55 » » »
	15	40 » » »	45 » » »	50 » » »
	10	35 » » »	40 » » »	45 » » »

Termine Fisso combinato (tariffa N. 16 tipo B)

Durata	40	50 % sul premio	55 % sul premio	60 % sul premio
	35	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	30	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	25	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	20	45 » » »	50 » » »	55 » » »
	15	40 » » »	45 » » »	50 » » »
	10	35 » » »	40 » » »	45 » » »

Assicurazione di Educazione e di Risparmio (tariffa N. 17).

Durata	40	50 % sul premio	55 % sul premio	60 % sul premio
	35	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	30	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	25	50 » » »	55 » » »	60 » » »
	20	45 » » »	50 » » »	55 » » »
	15	40 » » »	45 » » »	50 » » »
	10	35 » » »	40 » » »	45 » » »



Assicurazione di famiglia (tariffa N. 11).

La provvigione di acquisto per questa forma è liquidata con le stesse percentuali stabilite per le assicurazioni Miste applicate però al premio corrispondente di detta categoria per età e differimento.

Rendite vitalizie Immediate (tariffa N. 10-bis).

2% sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale;
Sull'eccedente da 30001 sino a 100.000: 1,50% del capitale;
Sull'eccedente oltre alle 100.000: 1,25% del capitale.

Vita intera a premio unico (tariffa N. 1 u.).

2% premio unico.

Mista a premio unico (tariffa 3 u.).

1 $\frac{1}{2}$ % del premio unico.

Capitale differito con o senza controassicurazione a premio unico (tariffe 6 u. e 7 u.).

2% del premio unico.

Rendita differita con o senza controassicurazione a premio unico (tariffe 8 u. e 9 u.).

2% del premio unico.

Sopra provvigioni per i premi unici.

1/10 per l'eccedenza di produzione fino a 1/5 del minimo;
2/10 per l'ulteriore eccedenza di produzione.

Le provvigioni relative a contratti di durata intermedia a quelle indicate nei Quadri, verranno determinate con interpolazione lineare.

Alle Agenzie Generali qui appresso elencate è accordata per l'esercizio 1918 una soprapprovvigione finché la produzione perfezionata superi le cifre rispettivamente indicate nella colonna (a)

La soprapprovvigione è liquidata soltanto sulla eccedenza di produzione, e nella misura rispettivamente indicata nella colonna (b).

	(a)	(b)		(a)	(b)	
Ancona	700.000	5% del premio	Grosseto	1100.000	10%	del premio
Aquila	1.300.000	5%	Luca	600.000	5%	
Ascoli Piceno	800.000	5%	Macerata	700.000	5%	
Arezzo	1.000.000	5%	Manтова	1.300.000	5%	
Avellino	900.000	5%	Padova	1.000.000	5%	
Belluno	300.000	5%	Pavia	1.200.000	5%	
Benevento	700.000	5%	Pisa	700.000	5%	
Bergamo	2.000.000	5%	Possema	800.000	5%	
Brescia	1.700.000	5%	Novigo	600.000	10%	
Campobasso	1.000.000	5%	Sondrio	600.000	10%	
Chieti	800.000	5%	Sienna	700.000	5%	
Cremona	1.800.000	5%	Torano	800.000	5%	
Cosenza	900.000	5%	Udine	800.000	5%	
Foggia	1.300.000	5%	Venezia	1.300.000	10%	
Forlì	800.000	5%	Vicenza	1.300.000	5%	
Girgenti	800.000	5%				

18

M. 18. 78.

Subdelegato di all. delegato di

PROVVIGIONI PER AGENTI LOCALI E PRODUTTORI

in tutte le Agenzie e ad eccezione di quelle di Firenze, Torino, Bologna, Genova, Roma

PER GLI AGENTI LOCALI SUL PREMIO DEL 1° ANNO		Per gli Agenti produttori professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autorizzati per legge sul premio del 1° anno
Vita intera premio vitalizio. (Tariffa N. 1).			
30 % sul premio		25 % sul premio	20 % sul premio
Vita intera premi temporanei. (Tariffa N. 2).			
NUMERO DEI PREMI	40 30 % sul premio	25 % sul premio	20 % sul premio
	35 30 % » »	25 % » »	20 % » »
	30 30 % » »	25 % » »	20 % » »
	25 25 % » »	20 % » »	16 % » »
	20 20 % » »	16 % » »	13 % » »
	15 15 % » »	12 % » »	10 % » »
	10 12 % » »	10 % » »	8 % » »
Mista premio annuo. (Tariffa N. 3).			
DURATA	40 30 % sul premio	25 % sul premio	20 % sul premio
	35 30 % » »	25 % » »	20 % » »
	30 30 % » »	25 % » »	20 % » »
	25 30 % » »	25 % » »	20 % » »
	20 25 % » »	20 % » »	16 % » »
	15 20 % » »	16 % » »	13 % » »
	10 15 % » »	12 % » »	10 % » »
Termine fisso. (Tariffa N. 4).			
DURATA	40 28 % sul premio	23 % sul premio	18 % sul premio
	35 28 % » »	23 % » »	18 % » »
	30 28 % » »	23 % » »	18 % » »
	25 28 % » »	23 % » »	18 % » »
	20 23 % » »	18 % » »	15 % » »
	15 20 % » »	16 % » »	13 % » »
	10 15 % » »	12 % » »	10 % » »
Effetti multipli. (Tariffa N. 5).			
DURATA	40 30 % sul premio	25 % sul premio	20 % sul premio
	35 30 % » »	25 % » »	20 % » »
	30 30 % » »	25 % » »	20 % » »
	25 30 % » »	25 % » »	20 % » »
	20 25 % » »	20 % » »	16 % » »
	15 20 % » »	16 % » »	13 % » »
	10 15 % » »	12 % » »	10 % » »



PER GLI AGENTI LOCALI SUL PREMIO DEL 1° ANNO		Per gli Agenti produttori professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autorizzati per legge sul premio del 1° anno	
Capitali e rendite differite con e senza controassicurazione. (Tariffe N. 6, 7, 8 e 9).				
DIFFERIMENTO	40	24 % sul premio	20 % sul premio	16 % sul premio
	35	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	30	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	25	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	20	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	15	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	10	12 % » »	10 % » »	8 % » »
Doppia mista. (Tariffa N. 12).				
DURATA	40	24 % sul premio	20 % sul premio	16 % sul premio
	35	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	30	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	25	21 % » »	18 % » »	14 % » »
	20	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	15	15 % » »	13 % » »	10 % » »
	10	12 % » »	10 % » »	8 % » »
Mista a capitale raddoppiato. (Tariffa N. 13).				
DURATA	40	18 % sul premio	15 % sul premio	12 % sul premio
	35	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	30	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	25	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	20	15 % » »	13 % » »	10 % » »
	15	12 % » »	10 % » »	8 % » »
	10	9 % » »	8 % » »	6 % » »
Mista a premio annuo decrescente con abbuoni. (Tariffa N. 15, tipo A).				
DURATA	40	18 % sul premio	15 % sul premio	12 % sul premio
	35	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	30	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	25	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	20	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	15	15 % » »	13 % » »	10 % » »
	10	9 % » »	8 % » »	6 % » »

PER GLI AGENTI LOCALI SUL PREMIO DEL 1° ANNO		Per gli Agenti produttori professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autorizzati per legge sul premio del 1° anno	
Mista a premio annuo decrescente con abbuoni. (Tariffa N. 15, tipo B).				
DURATA	40	21 % sul premio	18 % sul premio	14 % sul premio
	35	21 % » »	18 % » »	14 % » »
	30	21 % » »	18 % » »	14 % » »
	25	21 % » »	18 % » »	14 % » »
	20	21 % » »	18 % » »	14 % » »
	15	18 % » »	15 % » »	12 % » »
	10	12 % » »	10 % » »	8 % » »
Termine fisso combinato. (Tariffa N. 15, tipo A).				
DURATA	40	30 % sul premio	25 % sul premio	20 % sul premio
	35	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	30	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	25	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	20	27 % » »	23 % » »	18 % » »
	15	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	10	21 % » »	18 % » »	14 % » »
Termine fisso combinato. (Tariffa N. 16, tipo B).				
DURATA	40	30 % sul premio	25 % sul premio	20 % sul premio
	35	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	30	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	25	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	20	27 % » »	23 % » »	18 % » »
	15	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	10	21 % » »	18 % » »	14 % » »
Assicurazione di educazione e di risparmio. (Tariffa N. 17).				
DURATA	40	30 % sul premio	25 % sul premio	20 % sul premio
	35	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	30	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	25	30 % » »	25 % » »	20 % » »
	20	27 % » »	23 % » »	18 % » »
	15	24 % » »	20 % » »	16 % » »
	10	21 % » »	18 % » »	14 % » »

PER GLI AGENTI LOCALI SUL PREMIO DEL 1° ANNO	Per gli Agenti produttori professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autorizzati per legge sul premio del 1° anno
Rendite vitalizie immediate. (Tariffa N. 10-bis).		
1,20 % sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale.	1 % sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale.	0,80 % sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale.
0,90 % da 30.001 sino a 100.000 lire di capitale.	0,75 % da 30.001 sino a 100.000 lire di capitale.	0,60 % da 30.001 sino a 100.000 lire di capitale.
0,75 % da 100.001 lire di capitale in poi . . .	0,60 % da 100.001 lire di capitale in poi.	0,50 % da 100.001 lire di capitale in poi.
Vita intera a premio unico. (Tariffa N. 1 u.).		
1,20 %	1 %	0,80 %
Mista a premio unico. (Tariffa N. 3 u.).		
0,90 %	0,75 %	0,60 %
Capitale differito con o senza controassicurazione a premio unico. (Tariffe 6 u. e 7 u.).		
1,20 %	1 %	0,80 %
Rendita differita con o senza controassicurazione a premio unico. (Tariffe 8 u. e 9 u.).		
1,20 %	1 %	0,80 %
Assicurazione di famiglia. (Tariffa N. 11).		
<p>La provvigione di acquisto per questa forma è liquidata con le stesse percentuali stabilite per le assicurazioni Miste applicate però al premio corrispondente di detta categoria per età e differimento.</p> <p>Le provvigioni relative a contratti di durata intermedia a quelle indicate nei quadri, verranno determinate con interpolazione lineare.</p>		

Provvigioni per Agenti locali e produttori

per le Agenzie di Bologna, Genova, Roma, Napoli, Milano

Per gli Agenti locali sul premio del 1° anno	Per gli Agenti produttori professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autorizzati per legge sul premio del 1° anno																													
Vita Intera premio vitalizio (Tariffa N° 1) 40% sul premio	35% sul premio	30% sul premio																													
Vita Intera premio temporanea (Tariffa N° 2)																															
<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="7" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-right: 10px;">40</td> <td>40% sul premio</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20%</td> </tr> </table>	{	40	40% sul premio	35	40%	30	40%	25	35%	20	30%	15	25%	10	20%	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>35% sul premio</td></tr> <tr><td>35%</td></tr> <tr><td>35%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>26%</td></tr> <tr><td>22%</td></tr> <tr><td>18%</td></tr> </table>	35% sul premio	35%	35%	30%	26%	22%	18%	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>30% sul premio</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>26%</td></tr> <tr><td>23%</td></tr> <tr><td>20%</td></tr> <tr><td>16%</td></tr> </table>	30% sul premio	30%	30%	26%	23%	20%	16%
{		40	40% sul premio																												
		35	40%																												
		30	40%																												
		25	35%																												
		20	30%																												
		15	25%																												
	10	20%																													
35% sul premio																															
35%																															
35%																															
30%																															
26%																															
22%																															
18%																															
30% sul premio																															
30%																															
30%																															
26%																															
23%																															
20%																															
16%																															
Vista premio annuo (Tariffa N° 3)																															
<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="7" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-right: 10px;">40</td> <td>40% sul premio</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20%</td> </tr> </table>	{	40	40% sul premio	35	40%	30	40%	25	40%	20	35%	15	25%	10	20%	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>35% sul premio</td></tr> <tr><td>35%</td></tr> <tr><td>35%</td></tr> <tr><td>35%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>21%</td></tr> <tr><td>17%</td></tr> </table>	35% sul premio	35%	35%	35%	30%	21%	17%	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>30% sul premio</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>26%</td></tr> <tr><td>18%</td></tr> <tr><td>15%</td></tr> </table>	30% sul premio	30%	30%	30%	26%	18%	15%
{		40	40% sul premio																												
		35	40%																												
		30	40%																												
		25	40%																												
		20	35%																												
		15	25%																												
	10	20%																													
35% sul premio																															
35%																															
35%																															
35%																															
30%																															
21%																															
17%																															
30% sul premio																															
30%																															
30%																															
30%																															
26%																															
18%																															
15%																															
Termine fisso (Tariffa N° 4)																															
<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="7" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-right: 10px;">40</td> <td>35% sul premio</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20%</td> </tr> </table>	{	40	35% sul premio	35	35%	30	35%	25	35%	20	30%	15	25%	10	20%	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>30% sul premio</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>25%</td></tr> <tr><td>21%</td></tr> <tr><td>17%</td></tr> </table>	30% sul premio	30%	30%	30%	25%	21%	17%	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>25% sul premio</td></tr> <tr><td>25%</td></tr> <tr><td>25%</td></tr> <tr><td>25%</td></tr> <tr><td>20%</td></tr> <tr><td>18%</td></tr> <tr><td>16%</td></tr> </table>	25% sul premio	25%	25%	25%	20%	18%	16%
{		40	35% sul premio																												
		35	35%																												
		30	35%																												
		25	35%																												
		20	30%																												
		15	25%																												
	10	20%																													
30% sul premio																															
30%																															
30%																															
30%																															
25%																															
21%																															
17%																															
25% sul premio																															
25%																															
25%																															
25%																															
20%																															
18%																															
16%																															
Effetti Multipli (Tariffa N° 5)																															
<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="7" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-right: 10px;">40</td> <td>40% sul premio</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20%</td> </tr> </table>	{	40	40% sul premio	35	40%	30	40%	25	40%	20	35%	15	25%	10	20%	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>35% sul premio</td></tr> <tr><td>35%</td></tr> <tr><td>35%</td></tr> <tr><td>35%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>24%</td></tr> <tr><td>17%</td></tr> </table>	35% sul premio	35%	35%	35%	30%	24%	17%	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>30% sul premio</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>30%</td></tr> <tr><td>26%</td></tr> <tr><td>18%</td></tr> <tr><td>15%</td></tr> </table>	30% sul premio	30%	30%	30%	26%	18%	15%
{		40	40% sul premio																												
		35	40%																												
		30	40%																												
		25	40%																												
		20	35%																												
		15	25%																												
	10	20%																													
35% sul premio																															
35%																															
35%																															
35%																															
30%																															
24%																															
17%																															
30% sul premio																															
30%																															
30%																															
30%																															
26%																															
18%																															
15%																															



Per gli Agenti locali sul premio del 1° anno	Per gli Agenti produttori o professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autorizzati per legge sul premio del 1° anno
Capitali e rendite differite con esenzione contributiva (tariffe N° 6, 7, 8 e 9)		
differimento		
40	30% sul premio	25% sul premio
35	30%	22%
30	30%	21%
25	30%	22%
20	30%	22%
15	20%	17%
10	12%	8%
Doppia Mista (tariffa N° 2)		
durata		
40	30% sul premio	25% sul premio
35	30%	22%
30	30%	22%
25	25%	18%
20	20%	14%
15	15%	10%
10	12%	8%
Mista a capitale raddoppiato (tariffa N° 10)		
durata		
40	20% sul premio	14% sul premio
35	20%	14%
30	20%	14%
25	20%	14%
20	15%	10%
15	12%	8%
10	9%	6%
Mista a premio annuo Senesante con abboni (tariffa N° 15 tipo R)		
durata		
40	20% sul premio	14% sul premio
35	20%	14%
30	20%	14%
25	20%	14%
20	15%	10%
15	12%	8%
10	9%	6%

Per gli Agenti locali sul premio del 1° anno		Per gli Agenti protetti con professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autorizzati per legge sul premio del 1° anno	
Vista a premio annuo crescente con abboni (Tariffa N° 15, tipo B)				
durata	40	25% sul premio	22% sul premio	18% sul premio
	35	25%	22%	18%
	30	25%	22%	18%
	25	25%	22%	18%
	20	25%	22%	18%
	15	20%	17%	14%
	10	12%	10%	8%
Termine fisso combinato (Tariffa N° 6, tipo A)				
durata	40	40% sul premio	35% sul premio	30% sul premio
	35	40%	35%	30%
	30	40%	35%	30%
	25	40%	35%	30%
	20	35%	31%	26%
	15	30%	26%	22%
	10	25%	22%	18%
Termine fisso combinato (Tariffa N° 6 tipo B)				
durata	40	40% sul premio	35% sul premio	30% sul premio
	35	40%	35%	30%
	30	40%	35%	30%
	25	40%	35%	30%
	20	35%	31%	26%
	15	30%	26%	22%
	10	25%	22%	18%
Assicurazione di educazione e di risparmio (Tariffa N° 17)				
durata	40	40% sul premio	35% sul premio	30% sul premio
	35	40%	35%	30%
	30	40%	35%	30%
	25	40%	35%	30%
	20	35%	31%	26%
	15	30%	26%	22%
	10	25%	22%	18%



Per gli Agenti locali sul premio del 1° anno	Per gli Agenti profes- sionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autoriz- zati per legge sul premio dell'anno
<p>Rendite vitalizie immediate (Tariffa N° 10)</p> <p>1.50% sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale</p> <p>1% da 30.001 sino a 100.000 lire di capitale</p> <p>0.75% da 100.001 lire di capitale in poi</p>	<p>1.30% sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale</p> <p>0.85% da 30.001 sino a 100.000 lire di capitale</p> <p>0.60% da 100.001 lire di capitale in poi</p>	<p>1.10% sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale</p> <p>0.70% da 30.001 sino a 100.000 lire di capitale</p> <p>0.50% da 100.001 lire di capitale in poi</p>
<p>Vita intera a premio unico (Tariffa N° 4)</p> <p>1.50%</p>	<p>1.30%</p>	<p>1.10%</p>
<p>Mista a premio unico (Tariffa N° 3)</p> <p>1.00%</p>	<p>0.85%</p>	<p>0.70%</p>
<p>Capitale differito con o senza controassicurazione a premio unico (Tariffa 6 e 7)</p> <p>1.50%</p>	<p>1.30%</p>	<p>1.10%</p>
<p>Rendita differita con o senza controassicurazione a premio unico (Tariffa 8 e 9)</p> <p>1.50%</p>	<p>1.30%</p>	<p>1.10%</p>
<p>Assicurazione di famiglia (Tariffa N° 11)</p>		
<p>La provvigione di acquisto per questa forma è liquidata con le stesse percentuali stabilite per le assicurazioni illustrate applicate sul premio corrispondente di detta categoria per età e differimento</p>		
<p>Le provvigioni relative a contratti di durata intermedia a quelle indicate nei quadri, vengono determinate con interpolazione lineare</p>		

Provvisori per Agenti locali e produttori

per le Agenzie di Firenze e Torino

Per gli Agenti locali sul premio del l'anno	Per gli Agenti produ- tori professionisti sul premio del l'anno	Per gli Agenti autoriz- zati per legge sul premio del l'anno.
Vita Intera premio vitalizio (Tariffa N° 1) 35 % sul premio	30 % sul premio	25 % sul premio
Vita Intera premi temporanti (Tariffa N° 2)		
Numero dei premi { 40 35 % sul premio	30 % sul premio	25 % sul premio
{ 35 35 % "	30 % "	25 % "
{ 30 35 % "	30 % "	25 % "
{ 25 30 % "	25 % "	21 % "
{ 20 25 % "	21 % "	18 % "
{ 15 20 % "	17 % "	15 % "
{ 10 17 % "	15 % "	13 % "
Mista premio annuo (Tariffa N° 3)		
Quota { 40 35 % sul premio	30 % sul premio	25 % sul premio
{ 35 35 % "	30 % "	25 % "
{ 30 35 % "	30 % "	25 % "
{ 25 35 % "	30 % "	25 % "
{ 20 30 % "	25 % "	21 % "
{ 15 25 % "	21 % "	18 % "
{ 10 20 % "	17 % "	15 % "
Comune Basso (Tariffa N° 4)		
Quota { 40 35 % sul premio	28 % sul premio	25 % sul premio
{ 35 35 % "	28 % "	23 % "
{ 30 35 % "	28 % "	23 % "
{ 25 35 % "	28 % "	25 % "
{ 20 28 % "	25 % "	20 % "
{ 15 25 % "	21 % "	18 % "
{ 10 20 % "	17 % "	15 % "
Effetti Multipli (Tariffa N° 5)		
Quota { 40 35 % sul premio	30 % sul premio	25 % sul premio
{ 35 35 % "	30 % "	25 % "
{ 30 35 % "	30 % "	25 % "
{ 25 35 % "	30 % "	25 % "
{ 20 30 % "	25 % "	21 % "
{ 15 25 % "	21 % "	18 % "
{ 10 20 % "	17 % "	15 % "



Per gli Agenti locali sul premio del 1° anno	Su gli Agenti prodotti dai professionisti sul premio del 1° anno	Su gli Agenti autoriz- zati per legge sul premio del 1° anno.																																																	
Capitali e Rendite Differite con e senza contraassicurazione (Tariffe - N° 6, 7, 8 e 9)																																																			
Differimento { <table border="0"> <tr><td>40</td><td>23 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>35</td><td>24 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>30</td><td>25 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>25</td><td>23 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>20</td><td>23 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>15</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10</td><td>12 %</td><td>"</td></tr> </table>	40	23 %	sul premio	35	24 %	"	30	25 %	"	25	23 %	"	20	23 %	"	15	20 %	"	10	12 %	"	<table border="0"> <tr><td>25 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>25 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>25 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>25 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>25 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10 %</td><td>"</td></tr> </table>	25 %	sul premio	25 %	"	25 %	"	25 %	"	25 %	"	14 %	"	10 %	"	<table border="0"> <tr><td>21 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>21 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>21 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>21 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>21 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>8 %</td><td>"</td></tr> </table>	21 %	sul premio	21 %	"	21 %	"	21 %	"	21 %	"	14 %	"	8 %	"
40	23 %	sul premio																																																	
35	24 %	"																																																	
30	25 %	"																																																	
25	23 %	"																																																	
20	23 %	"																																																	
15	20 %	"																																																	
10	12 %	"																																																	
25 %	sul premio																																																		
25 %	"																																																		
25 %	"																																																		
25 %	"																																																		
25 %	"																																																		
14 %	"																																																		
10 %	"																																																		
21 %	sul premio																																																		
21 %	"																																																		
21 %	"																																																		
21 %	"																																																		
21 %	"																																																		
14 %	"																																																		
8 %	"																																																		
Raddoppio Mista (Tariffa N° 12)																																																			
Durata { <table border="0"> <tr><td>40</td><td>29 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>35</td><td>29 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>30</td><td>29 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>25</td><td>25 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>20</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>15</td><td>15 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10</td><td>12 %</td><td>"</td></tr> </table>	40	29 %	sul premio	35	29 %	"	30	29 %	"	25	25 %	"	20	20 %	"	15	15 %	"	10	12 %	"	<table border="0"> <tr><td>25 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>25 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>25 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>22 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>13 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10 %</td><td>"</td></tr> </table>	25 %	sul premio	25 %	"	25 %	"	22 %	"	14 %	"	13 %	"	10 %	"	<table border="0"> <tr><td>21 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>21 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>21 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>18 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>8 %</td><td>"</td></tr> </table>	21 %	sul premio	21 %	"	21 %	"	18 %	"	14 %	"	10 %	"	8 %	"
40	29 %	sul premio																																																	
35	29 %	"																																																	
30	29 %	"																																																	
25	25 %	"																																																	
20	20 %	"																																																	
15	15 %	"																																																	
10	12 %	"																																																	
25 %	sul premio																																																		
25 %	"																																																		
25 %	"																																																		
22 %	"																																																		
14 %	"																																																		
13 %	"																																																		
10 %	"																																																		
21 %	sul premio																																																		
21 %	"																																																		
21 %	"																																																		
18 %	"																																																		
14 %	"																																																		
10 %	"																																																		
8 %	"																																																		
Mista a Capitali raddoppiato (Tariffa N° 13)																																																			
Durata { <table border="0"> <tr><td>40</td><td>20 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>35</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>30</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>25</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>20</td><td>15 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>15</td><td>12 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10</td><td>9 %</td><td>"</td></tr> </table>	40	20 %	sul premio	35	20 %	"	30	20 %	"	25	20 %	"	20	15 %	"	15	12 %	"	10	9 %	"	<table border="0"> <tr><td>14 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>13 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>8 %</td><td>"</td></tr> </table>	14 %	sul premio	14 %	"	14 %	"	14 %	"	13 %	"	10 %	"	8 %	"	<table border="0"> <tr><td>14 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>8 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>6 %</td><td>"</td></tr> </table>	14 %	sul premio	14 %	"	14 %	"	14 %	"	10 %	"	8 %	"	6 %	"
40	20 %	sul premio																																																	
35	20 %	"																																																	
30	20 %	"																																																	
25	20 %	"																																																	
20	15 %	"																																																	
15	12 %	"																																																	
10	9 %	"																																																	
14 %	sul premio																																																		
14 %	"																																																		
14 %	"																																																		
14 %	"																																																		
13 %	"																																																		
10 %	"																																																		
8 %	"																																																		
14 %	sul premio																																																		
14 %	"																																																		
14 %	"																																																		
14 %	"																																																		
10 %	"																																																		
8 %	"																																																		
6 %	"																																																		
Mista a premio annuo decrescen- te con abbuono (Tariffa N° 13, tipo A)																																																			
Durata { <table border="0"> <tr><td>40</td><td>20 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>35</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>30</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>25</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>20</td><td>20 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>15</td><td>15 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10</td><td>8 %</td><td>"</td></tr> </table>	40	20 %	sul premio	35	20 %	"	30	20 %	"	25	20 %	"	20	20 %	"	15	15 %	"	10	8 %	"	<table border="0"> <tr><td>12 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>12 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>12 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>12 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>12 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>15 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>8 %</td><td>"</td></tr> </table>	12 %	sul premio	12 %	"	12 %	"	12 %	"	12 %	"	15 %	"	8 %	"	<table border="0"> <tr><td>14 %</td><td>sul premio</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>14 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>10 %</td><td>"</td></tr> <tr><td>6 %</td><td>"</td></tr> </table>	14 %	sul premio	14 %	"	14 %	"	14 %	"	14 %	"	10 %	"	6 %	"
40	20 %	sul premio																																																	
35	20 %	"																																																	
30	20 %	"																																																	
25	20 %	"																																																	
20	20 %	"																																																	
15	15 %	"																																																	
10	8 %	"																																																	
12 %	sul premio																																																		
12 %	"																																																		
12 %	"																																																		
12 %	"																																																		
12 %	"																																																		
15 %	"																																																		
8 %	"																																																		
14 %	sul premio																																																		
14 %	"																																																		
14 %	"																																																		
14 %	"																																																		
14 %	"																																																		
10 %	"																																																		
6 %	"																																																		

Per gli Agenti locali sul premio del 1° anno	Per gli Agenti moduli e per professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autoriz- zati in base legge sul premio del 1° anno	
<i>Mista a premio annuo decrescen- te con abbuoni (Tariffa N° 15, tipo B.)</i>			
Dovuta	40 - - - - - 25 % sul premio	22 % sul premio	18 % sul premio
	35 - - - - - 25 % " "	22 % " "	18 % " "
	30 - - - - - 25 % " "	22 % " "	18 % " "
	25 - - - - - 25 % " "	22 % " "	18 % " "
	20 - - - - - 25 % " "	22 % " "	18 % " "
	15 - - - - - 20 % " "	17 % " "	14 % " "
	10 - - - - - 15 % " "	10 % " "	8 % " "
<i>Termine fisso combinato (Tariffa N° 16, tipo A)</i>			
Dovuta	40 - - - - - 35 % sul premio	30 % sul premio	25 % sul premio
	35 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	30 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	25 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	20 - - - - - 32 % " "	28 % " "	23 % " "
	15 - - - - - 29 % " "	25 % " "	21 % " "
	10 - - - - - 25 % " "	22 % " "	18 % " "
<i>Termine fisso combinato (Tariffa N° 16, tipo B.)</i>			
Dovuta	40 - - - - - 35 % sul premio	30 % sul premio	25 % sul premio
	35 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	30 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	25 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	20 - - - - - 32 % " "	28 % " "	23 % " "
	15 - - - - - 29 % " "	25 % " "	21 % " "
	10 - - - - - 25 % " "	22 % " "	18 % " "
<i>Assicurazioni di educazione e di risparmio (Tariffa N° 17)</i>			
Dovuta	40 - - - - - 35 % sul premio	30 % sul premio	25 % sul premio
	35 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	30 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	25 - - - - - 35 % " "	30 % " "	25 % " "
	20 - - - - - 32 % " "	28 % " "	23 % " "
	15 - - - - - 29 % " "	25 % " "	21 % " "
	10 - - - - - 25 % " "	22 % " "	18 % " "

Per gli Agenti locali sul premio del 1° anno	Per gli Agenti prodotti- ti professionisti sul premio del 1° anno	Per gli Agenti autoriz- zati per legge sul premio del 1° anno
<p>Rendite vitalizie immediate (tariffa N° 10 bis)</p> <p>1,15% sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale</p> <p>0,95% da 30.001 sino a 100.000 lire di ca- pitale</p> <p>0,75% da 100.001 lire di capitale in poi</p>	<p>1,15% sul capitale ver- sato sino a 30.000 lire di capitale</p> <p>0,80% da 30.001 sino a 100.000 lire di capitale</p> <p>0,60% da 100.001 li- re di capitale in poi</p>	<p>0,95% sul capitale versato sino a 30.000 lire di capitale</p> <p>0,65% da 30.001 sino a 100.000 lire di capitale</p> <p>0,50% da 100.001 lire di capitale in poi</p>
<p>Vita Intera a premio unico (tariffa N° 1. u)</p> <p>... 1,35% ...</p>	1,15%	0,95%
<p>Mista a premio unico (tariffa N° 3 u)</p> <p>... 0,95% ...</p>	0,80%	0,65%
<p>Capitale Differito con o senza controas- sicurazione a premio unico (tarif. 6 u e 7 u)</p> <p>... 1,35% ...</p>	1,15%	0,95%
<p>Rendita Differita con o senza controas- sicurazione a premio unico (tarif. 8 u e 9 u)</p> <p>... 1,35% ...</p>	1,15%	0,95%

Ossicurazione di famiglia (tarif. N° 11)

La provvigione di acquisto per questa forma è liquidata con le stesse per-
centuali stabilite per le assicurazioni Miste applicate però al premio corri-
spondente di detta categoria per età e differimento.

Le provvigioni relative a contratti di durata intermedia a quelle indi-
cate nei quadri, verranno determinate con interpolazione lineare

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

CAPITOLATO

per la

Concessione delle Agenzie Generali

*Approvato con deliberazione Consiliare
del 20 aprile 1916*

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELLE AGENZIE GENERALI

(approvato con deliberazione Consiliare del 20 aprile 1916)

Art. 1.

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dall'art. 24 dello Statuto approvato con R. D. 27 aprile 1913, n. 943, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 4 aprile 1912, n. 305, del Regolamento 5 agosto 1912, n. 939 e dello Statuto predetto, e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di concessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 2.

La concessione delle Agenzie Generali è fatta con carattere di esclusività per il territorio a ciascun Agente assegnato con l'atto di concessione.

L'esclusività è concessa per le assicurazioni ordinarie; ne restano eccettuate le assicurazioni collettive, per le quali l'Istituto si riserva la facoltà di provvedere anche direttamente, e le assicurazioni popolari ed operaie per le quali l'Istituto si riserva il diritto di istituire appositi organi.

Art. 3.

Spetta all'Agenzia Generale l'incasso dei premi dovuti dai contraenti o dagli assicurati residenti nel territorio ad essa assegnato, sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione, sia per quelle che saranno assunte posteriormente. È in facoltà dell'Istituto di trasferire, su domanda degli assicurati, l'incasso delle quietanze dei premi relativi a

determinate polizze da una ad altra Agenzia Generale o anche alla Direzione Generale.

Per i premi che successivamente alla data di concessione dell'Agenzia fossero pagati da assicurati residenti nel territorio dell'Agenzia stessa alla Direzione Generale, direttamente o per mezzo di uffici postali, l'Istituto corrisponderà all'Agente Generale una provvigione d'incasso, in misura eguale alla differenza tra quella assegnata con l'atto di concessione e l'abbuono spettante all'assicurato, abbuono che non potrà superare la misura fissata dall'art. 50 dello Statuto. Tale disposizione non è applicabile ai premi pagati alla Direzione Generale mediante delegazione su stipendi, salari e pensioni a norma dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912, n. 939.

Art. 4.

L'Agente Generale è obbligato ad organizzare la produzione secondo l'atto di concessione o ad attenersi alle istruzioni di massima diramate dall'Istituto per la raccolta e la trasmissione delle proposte, per la compilazione dei rapporti confidenziali sugli assicurandi e per la regolare esecuzione delle visite mediche.

L'Agente Generale ha l'obbligo di provvedere a integrare e coordinare l'opera degli Agenti e dei produttori anche con la nomina di uno o più Agenti fiduciari viaggianti in conformità dell'atto di concessione.

Art. 5.

La concessione dell'Agenzia Generale è fatta per la durata di anni sei decorrendi dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1922.

L'Agente Generale ha l'obbligo di conseguire un minimo di produzione perfezionata per ciascun biennio della concessione, distintamente per il capoluogo della circoscrizione e per il rimanente territorio.

Per il primo biennio l'obbligo di produzione è fissato nell'atto di concessione, e nei bienni successivi sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in somma che non ecceda del 50% quella del biennio scaduto, e sarà comunicato all'Agente Generale per lettera raccomandata entro il gennaio successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Qualora alla scadenza del biennio non siano stati raggiunti i minimi di produzione come sopra distintamente stabiliti, il Consiglio di Ammini-

strazione dell'Istituto avrà facoltà di revocare la concessione per l'ulteriore durata. La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con giudizio insindacabile, e senza obbligo di risarcimento o di indennizzo a favore dell'Agente.

Art. 6.

Il minimo di produzione perfezionata stabilito per ciascun biennio è ripartito in minimi annuali; e qualora non sia raggiunto il minimo annuale, il Consiglio di Amministrazione potrà, con giudizio insindacabile, applicare una penale di L. 0,25 per ogni cento lire di capitale sulla differenza tra il detto minimo e la produzione effettivamente perfezionata. Se tale differenza supera il quinto del minimo, la penale potrà essere applicata in ragione di L. 0,50 per cento.

Art. 7.

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di tutte le spese occorrenti, l'Istituto corrisponde all'Agente Generale:

a) le provvigioni di acquisto sul premio di primo anno, nella misura fissata nel quadro allegato all'atto di concessione, su tutti gli affari proposti dall'Agente Generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati con l'incasso della prima rata di premio e degli accessori.

Le provvigioni di acquisto sono liquidate con appositi fogli di liquidazione rimessi all'Agente dalla Direzione Generale, insieme con le polizze; e l'Agente ha diritto di accreditarsene a misura che si verifica l'incasso delle rate di premio. Non è consentito all'Agente Generale di accreditarsi, per qualsiasi motivo, somme superiori a quelle indicate nei fogli di liquidazione.

Per i contratti perfezionati da un'Agenzia Generale su proposte raccolte da altre Agenzie o direttamente presentate alla Direzione Generale, la provvigione di acquisto sarà corrisposta all'Agenzia che ha perfezionato il contratto in misura pari alla differenza tra la provvigione normale e quella spettante ai produttori, secondo il quadro delle provvigioni allegato all'atto di concessione dell'Agenzia Generale stessa;

b) le provvigioni d'incasso sui premi successivi a quelli di primo anno, riscossi dall'Agenzia Generale, e quelle indicate nella seconda parte dell'art. 3 del presente capitolato.

La misura della provvigione d'incasso è stabilita nell'atto di concessione.

Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base alle situazioni trasmesse dall'Agente Generale e approvate dalla Direzione Generale.

Non è ammessa da parte dell'Istituto alcuna anticipazione di provvigioni, per qualsiasi titolo o causa.

La Direzione Generale ha facoltà di ordinare all'Agente Generale l'addebitamento per cassa di tutte le somme che essa ritenga dovute all'Istituto.

Art. 8.

Sono a carico dell'Agente Generale:

a) le spese occorrenti per l'impianto dell'Agenzia Generale, delle Agenzie urbane e locali, compresi i fitti dei locali e le retribuzioni degli impiegati;

L'Agente Generale ha facoltà di regolare i suoi rapporti coi titolari delle Agenzie urbane e locali;

b) le provvigioni e ogni altro assegno da corrispondersi agli Agenti fiduciari viaggianti, agli Agenti urbani e locali ed al personale produttore in genere;

c) le imposte e le tasse inerenti all'esercizio dell'Agenzia, e tutte le spese relative alla raccolta delle proposte, al perfezionamento delle polizze, all'incasso dei premi e, comunque, necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti e per il buon funzionamento dell'Agenzia.

È fatta eccezione per gli onorari dei medici fiduciari, al cui pagamento provvede la Direzione Generale. Saranno però addebitati agli Agenti Generali gli onorari corrisposti ai medici fiduciari per le polizze non perfezionate quando siano state emesse in conformità delle condizioni accettate dall'assicurando.

L'Agente Generale è autorizzato ad esigere dall'assicurando all'atto della firma della proposta un deposito cauzionale pari all'importo della visita medica, da computarsi a favore dell'assicurato sulla prima rata di premio quando la polizza sia perfezionata.

Art. 9.

L'impianto dell'Agenzia Generale e delle Agenzie urbane e locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto.

I locali delle Agenzie Generali e quelli delle Agenzie dei capoluoghi di circondario debbono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto. I relativi contratti di locazione devono essere fatti in nome o per conto dell'Istituto.

Per le città che sono sede di un'ispettore compartimentale, i locali delle Agenzie debbono essere anche atti a dar posto conveniente allo Ispettore compartimentale o a chi ne fa le veci.

Art. 10.

Spetta all'Agente Generale la nomina di tutti gli Agenti, compresi i fiduciari viaggianti dei produttori e degli impiegati di Agenzia.

La nomina degli Agenti locali è fatta in base ad apposito Capitolato, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Agente Generale, in relazione ai suoi obblighi di produzione, deve imporre agli Agenti locali corrispondenti obblighi di minimi annuali di produzione.

L'Agente Generale deve richiedere il benestare della Direzione Generale sulla nomina di tutti i suoi collaboratori. La richiesta deve esser fatta entro 15 giorni dalla nomina ed accompagnata dal relativo contratto. Questo deve indicare le condizioni di remunerazione le quali, in nessun caso, possono essere meno favorevoli, per quanto riguarda il personale produttore di quelle stabilite nell'atto di concessione.

Tutto il personale di produzione deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è responsabile in proprio degli atti di tutti i suoi collaboratori sia che essi esercitino funzioni amministrative o contabili, sia che esplicino l'opera loro nel campo della produzione.

Art. 11.

L'impianto amministrativo e contabile è fatto dall'Agente Generale secondo le norme stabilite dall'Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'Agente Generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli e stampati forniti dall'Istituto, senza potervi introdurre alcuna modificazione che non sia autorizzata.

Tutto il materiale anzidetto, tutti gli atti relativi alla produzione e alla amministrazione del portafoglio, compreso il carteggio con gli Agenti

locali e coi produttori, coi medici fiduciari, con gli assicurati, è di proprietà dell'Istituto, e si deve considerare come affidato in deposito all'Agente Generale.

L'Amministrazione dell'Istituto ha in ogni tempo diritto di vigilanza e di controllo su tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa, sia presso l'Agenzia Generale che presso le Agenzie urbane e locali.

L'Agente Generale non potrà fare consegna di titoli, registri, documenti, con suo discarico, senza ordine della Direzione Generale. L'Amministrazione dell'Istituto, per l'esercizio della vigilanza e del controllo, potrà sempre valersi dei locali e del personale delle Agenzie Generali e locali.

Art. 12.

L'Agente deve curare il perfezionamento delle polizze non oltre i 40 giorni dalla loro emissione. Trascorso tale limite di tempo, deve restituire alla Direzione Generale tutte le polizze non perfezionate.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale. L'Agente Generale deve restituire alla Direzione Generale le quietanze insolute, nei termini prescritti. È data facoltà all'Agente Generale di eseguire incassi, a titolo di deposito, per le riattivazioni di contratti contro consegna di quietanze provvisorie da staccarsi da apposito Bollettario fornito dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è obbligato a versare ogni giorno nel conto corrente dell'Istituto presso la Banca d'Italia tutte le somme incassate nel giorno precedente.

Gli Agenti Generali non potranno eseguire alcun pagamento per conto dell'Istituto, se non ne abbiano ricevuto speciale autorizzazione.

Art. 13.

È fatto divieto all'Agente Generale di cedere la gestione dell'Agenzia Generale.

Art. 14.

Un Agente Generale non può assumere più di una Agenzia Generale, nè direttamente, nè per interposta persona, salvo le speciali disposizioni che fossero deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15.

All'Agente Generale o al personale amministrativo e contabile dell'Agenzia è fatto divieto di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

Art. 16.

All'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori è vietato di introdurre o accettare modificazioni o aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali, che, anche nei riguardi della sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle norme emanate dall'Istituto.

Art. 17.

Sono vietati all'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori gli abbuoni di provvigioni, tasse e spese di contratto.

Art. 18.

L'Agente Generale deve prestare una cauzione nella misura e nei termini stabiliti nell'atto di concessione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione dell'Agenzia Generale.

Art. 19.

La cauzione stabilita nell'articolo precedente deve essere prestata mediante annotazione di vincolo su titoli nominativi emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito presso la Banca d'Italia di titoli al portatore emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato.

Le modalità per la costituzione della cauzione e per la eventuale integrazione di essa durante il contratto, sono stabilite con l'atto di concessione.

Al termine della gestione il Consiglio di Amministrazione delibererà lo svincolo della cauzione quando siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dalla gestione della Agenzia.

Potrà il Consiglio di Amministrazione, nel corso del regolamento dei rapporti anzidetti, consentire svincoli parziali della cauzione stessa.

In nessun caso lo svincolo totale potrà essere consentito prima che siano decorsi 18 mesi dal termine della gestione.

Art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha facoltà di revocare la concessione, oltre che nel caso di mancato conseguimento della produzione minima obbligatoria per ciascun biennio ai termini del 1° capoverso dell'articolo 5 del presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta prestazione della cauzione nel termine fissato con l'atto di concessione e mancato completamento della cauzione, qualora, per qualsiasi causa o evento, questa risulti di valore inferiore a quello stabilito con lo stesso atto di concessione;

b) grave irregolarità nella tenuta delle scritture, ritardi o altre gravi irregolarità nei rendiconti periodici e nel versamento delle somme incassate;

c) abusivo abbuono di provvigioni agli assicurati;

d) abituale o grave trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nella raccolta e nella documentazione delle proposte, sia nella istruttoria concernente la liquidazione delle somme assicurate su polizze sinistrate o giunte a termine;

e) trasgressione ai divieti stabiliti dagli articoli 13, 14 e 15 del presente capitolato;

f) in tutti i casi nei quali, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, si sia comunque recato grave danno agli interessi o al prestigio dell'Istituto.

Nessuna indennità spetta all'Agente Generale per la revoca deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e, per condizione espressa, senza la quale la concessione non sarebbe stata fatta, s'intende con l'accettazione del presente capitolato l'Agente abbia rinunciato a qualsiasi azione per impugnare la deliberazione di revoca, dovendosi al riguardo considerare come insindacabile il giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni di revoca della concessione devono essere notificate per ministero di ufficiale addetto all'ordine giudiziario. L'Agente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, deve consegnare la sede dell'Agenzia e tutti gli atti, i valori e le carte pertinenti all'Istituto alla persona che sarà delegata dalla Amministrazione dell'Istituto.

Art. 21.

L'Agente Generale dovrà presentare un supplente, il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'Agente Generale medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi in siffatti casi dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'Agente Generale. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola si intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane estranea alle vertenze di interessi tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'Agente Generale.

In caso di morte o di assoluto impedimento dell'Agente Generale, tutti indistintamente i pagamenti, compresi quelli già disposti e non ancora eseguiti, saranno fatti al supplente dopo che esso abbia assunto la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiararsi edotto degli obblighi inerenti alla gestione dell'Agenzia Generale, e impegnarsi di assumere la gestione, quando si verifichi il patto di supplenza.

Art. 22.

L'Agente Generale deve nell'atto di concessione eleggere domicilio speciale in Roma per tutti gli effetti di legge.

Art. 23.

Tutte le spese dell'atto di concessione sono a carico dell'Assuntore dell'Agenzia Generale.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

CAPITOLATO

PER LE AGENZIE LOCALI

*Approvato con deliberazione Consiliare
del 20 aprile 1916*

1. Le Agenzie locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dai rispettivi Agenti Generali sotto l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento e dello Statuto in quanto siano applicabili; e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di nomina o negli allegati che ne formano parte integrante;

2. L'atto di nomina deve contenere le condizioni di retribuzioni degli Agenti locali, le quali non possono essere meno favorevoli di quelle stabilite nell'atto di concessione dell'Agenzia Generale, a norma dell'art. 10 del relativo capitolato;

3. Nell'atto di nomina devono indicarsi i minimi annuali di produzione che gli Agenti locali devono conseguire, direttamente e a mezzo dei loro collaboratori (Agenti produttori e persone autorizzate dalla legge);

4. Nella raccolta e presentazione delle proposte e nel perfezionamento delle polizze, gli Agenti locali debbono attenersi alle norme ed istruzioni date dagli Agenti Generali in conformità alle disposizioni dell'amministrazione dell'Istituto;

5. Il materiale fornito dall'Istituto per l'esercizio amministrativo-contabile delle Agenzie locali e gli atti relativi alla produzione della rispettiva zona, compreso il carteggio con l'Agente Generale, con gli Agenti produttori, coi medici fiduciari e cogli assicurati, sono di proprietà



dell'Istituto e si devono considerare come affidati in deposito ai loro titolari i quali, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalle loro funzioni, devono farne la consegna all'Agente Generale o a chi ne fosse incaricato dalla Direzione Generale;

6. In caso di verifica dell'Agenzia, l'Agente deve mettersi a disposizione degli incaricati della verifica stessa, e fornire ad essi i libri, la corrispondenza e ogni altro elemento occorrente per l'adempimento del loro compito;

7. La riscossione dei premi da parte degli Agenti locali deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale e ad essi trasmesse dal rispettivo Agente Generale. Agli Agenti locali è vietato in qualsiasi caso di rilasciare, in prova di versamenti eseguiti dagli assicurati, quietanze provvisorie. Ogni somma incassata per premi od altra causa, in seguito a speciale autorizzazione, deve essere versata nella Cassa dell'Agente Generale nei giorni da esso stabiliti secondo le istruzioni date dalla Direzione Generale;

8. Agli Agenti locali è fatto divieto:

a) di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo, senza speciale autorizzazione dell'amministrazione dell'Istituto, data a mezzo del rispettivo Agente Generale;

b) di introdurre o accettare modificazioni ed aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali che, anche nei riguardi della sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle forme emanate dall'Istituto;

c) di accordare abboni di provvigioni, tasse o spese di contratto;

d) di diramare avvisi o altra forma di pubblicità senza autorizzazione dell'Agente Generale;

9. In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti per la produzione, di provata trasgressione ai divieti del presente capitolo o, comunque, di grave danno recato agli interessi o al prestigio dell'Istituto, per parte degli Agenti locali, la nomina deve essere revocata dall'Agente Generale, il quale deve darne immediata partecipazione alla Direzione Generale e provvedere senza indugio alla sostituzione;

10. Nel caso di revoca, gli Agenti locali hanno diritto alle provvigioni sui premi di primo anno per le operazioni da essi raccolte nella rispettiva Agenzia, a misura che se ne effettueranno gli incassi;

11. L'impianto delle Agenzie locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto: inoltre i locali delle Agenzie dei

Capolnoghi di circondario devono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto;

12. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto di nomina, è data facoltà agli Agenti Generali di chiedere ai dipendenti Agenti locali la prestazione di congrua cauzione;

13. Qualsiasi controversia tra gli Agenti Generali e gli Agenti locali sarà decisa dal competente Magistrato, che sarà però adito soltanto dopo che i fatti controversi siano stati esaminati dalla Direzione Generale dell'Istituto e qualora il parere da essa dato sulla controversia non sia stato di soddisfazione degli interessati.



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

Roma, li _____ 191

Signor _____

In relazione alle trattative precorse che abbiamo portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale, ed in conformità alla deliberazione presa dallo stesso Consiglio in data _____ vi concediamo con la presente per la durata di anni Sei a decorrere dal 1° gennaio 1917 l'esercizio dell'Agenzia Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in provincia di _____.

La concessione è regolata dall'annesso Capitolato generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 20 aprile 1916 e dalle condizioni speciali qui appresso indicate:

1° Con l'accettazione della concessione, che nel termine di giorni cinque dalla data della presente farete risultare da apposita lettera e dalla restituzione alla Direzione Generale di un esemplare del Capitolato munito della vostra firma e di quella del vostro supplente, **Voi**, nella qualità di Agente Generale, assumerete tutti i diritti e gli obblighi inerenti al mandato, e rimarrete impegnato a far funzionare dal 1° gennaio 1917 l'Agenzia Generale le Agenzie urbane nel Capoluogo e le Agenzie locali nei comuni di _____

A tale uopo dovrete avere assunto per la data anzidetta il personale amministrativo e contabile _____ Agenti fiduciari viaggianti e _____ Produttori.

Non oltre il _____ dovrete nominare in ciascun Comune, che non è sede di Agenzia locale un vostro Agente, valendovi a tal fine specialmente degli ufficiali e impiegati pubblici autorizzati dalla legge alla produzione per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

2° Il minimo obbligatorio di produzione perfezionata, in capitali assicurati, è fissato nella misura di L. _____ per il 1917 e di L. _____ per il 1918 ed è ripartito nella proporzione del _____ e del _____ rispettivamente per il Capoluogo e per gli altri Comuni.

Agli effetti del computo del minimo annuale di produzione si intenderà perfezionata la produzione per la quale sia stato corrisposto almeno un trimestre di premio.

Saranno calcolate nella produzione le assicurazioni collettive proposte e perfezionate a cura dell'Agenzia Generale e degli organi da essa dipendenti.

Per il calcolo del minimo di produzione cui siete obbligato si terrà conto delle proposte da Voi presentate, anche se il relativo perfezionamento sia eccezionalmente avvenuto a cura di altre Agenzie Generali.

3° Nella vostra qualità di Agente Generale, dovrete curare con ogni diligenza, e nei termini prescritti, il perfezionamento delle polizze e l'invio alla Direzione Generale di un esemplare di ciascuna polizza perfezionata munito delle prescritte firme. Tale invio deve essere fatto non più tardi del giorno successivo a quello del perfezionamento se questo è avvenuto nel comune capoluogo, e per le polizze perfezionate fuori del capoluogo non oltre il giorno successivo all'arrivo di detto esemplare all'Agenzia Generale.

Dovrete curare con ogni diligenza il regolare incasso dei premi, la restituzione alla Direzione Generale sia delle quietanze insolute sia delle polizze non perfezionate nei termini prefissi; le disposizioni riguardanti la conservazione del portafoglio; le pratiche inerenti alla liquidazione delle polizze sinistrate o venute a scadenza, ai prestiti e ai riscatti; e quanto altro la Direzione Generale potrà affidarvi nell'interesse dell'Istituto.

4° È vostro obbligo di provvedere alla regolare tenuta delle scritture prescritte ed in specie delle seguenti:

- a) Registro generale delle proposte;
- b) " " " polizze;
- c) " delle provvigioni liquidate a favore degli Agenti e dei Produttori;
- d) Libro di Cassa nel quale tutte le operazioni devono essere riportate giornalmente;
- e) Libro di Cassa speciale per i valori trasmessi dalla Direzione Generale per pagamenti da eseguirsi per suo conto ad assicurati o a terzi;
- f) Distinte di carico dei titoli all'incasso formate dalla Direzione Generale (mod. C. 61).

È vostro obbligo di chiudere giorno per giorno le operazioni del Libro Cassa di cui alla lettera d) e di inviare giornalmente alla Direzione Generale copia per impresa delle operazioni eseguite con l'indicazione del saldo risultante dal registro Cassa e del versamento eseguito alla Banca d'Italia.

Gli anzidetti registri e in genere tutte le scritture e la corrispondenza ricevuta e spedita, convenientemente ordinata, devono essere messi a disposizione degli Ispettori e dei Funzionari della Direzione Generale per le operazioni di controllo.

5° Le provvigioni di acquisto sui premi di primo anno vi saranno corrisposte con le norme stabilite nel Capitolato e nella misura fissata con l'apposito quadro allegato alla presente. La provvigione d'incasso sui premi di secondo anno e successivi vi sarà corri-

sposta in ragione di _____ per ogni 100 lire di premio incassato, fino a concorrenza di L. _____ d'incasso annuo totale e in ragione di L. _____ per l'eccedenza.

Il diritto alle provvigioni di acquisto e di incasso è subordinato all'effettiva riscossione dei premi o delle rate di premio.

Nei limiti ammessi dagli ordinamenti in vigore potrete avvalervi per gli incassi dell'opera degli Uffici Postali.

6° Per le assicurazioni sulla testa di persone in confronto alle quali si siano verificate operazioni di rescissione o di riduzione o di riscatto di polizze in vigore con l'Istituto Nazionale, anche se trattasi di polizze pervenute all'Istituto per effetto di cessione di portafoglio, la provvigione di acquisto vi sarà dovuta sulla eventuale eccedenza di premio in confronto del premio relativo alla polizza eliminata o ridotta.

Nei casi ora detti la nuova polizza sarà computata ai fini del minimo di produzione obbligatorio soltanto per l'eventuale eccedenza di capitale sulla polizza eliminata o ridotta. Le stesse limitazioni sono applicabili nel caso che la sospensione di pagamento a cui è connessa la rescissione, la riduzione o il riscatto, anzichè precedere, seguano il perfezionamento della nuova polizza, se fra l'uno e l'altro fatto non sia trascorso un anno.

L'Istituto Nazionale non potrà procedere a storni di provvigioni e ai conseguenti addebitamenti per cassa, quando sia trascorso un anno dall'incasso del premio o rata di premio cui si riferisce la provvigione da stornare.

Per le provvigioni stornate a vostro carico, avrete facoltà di procedere pro-rata alle corrispondenti rivalse in confronto degli Agenti e dei produttori.

7° I minimi di retribuzione per gli Agenti locali, per gli Agenti fiduciari viaggianti e per i produttori sono indicati nell'apposito quadro allegato alla presente.

8° In caso di cessazione delle funzioni, conserverete il diritto alle provvigioni sui premi o ratei di premio di primo anno per i contratti procurati e perfezionati durante la vostra gestione, a misura che i premi saranno effettivamente incassati. Per le proposte in corso alla data di cessazione delle funzioni, che siano perfezionate successivamente, la provvigione di acquisto Vi sarà corrisposta con la riduzione del 10% che sarà attribuito al nuovo Agente. L'Istituto rimane estraneo ad ogni regolamento di rapporti tra Voi e tutti i vostri collaboratori.

9° Per tutto quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dell'Agenzia avrete facoltà di usare della franchigia telegrafica e postale, che la legge concede all'Istituto, attenendovi alle disposizioni regolamentari e alle istruzioni che riguardano detta franchigia. Resta rigorosamente vietato l'uso di lettere e telegrammi in franchigia quando non trattasi di esclusivo interesse dell'Istituto.

10° Potrete valervi per la produzione anche dei Ricevitori postali, dei Segretari Comunali e dei Notai, secondo le designazioni fatte dalla Direzione Generale.

11° È vietato a Voi e ai vostri collaboratori di fare qualsiasi pubblicazione attinente all'Istituto o alle Agenzie, senza che essa sia stata autorizzata dall'Amministrazione dell'Istituto.

Anche per la *réclame* di carattere locale, che si fa a spese dell'Agenzia Generale, è necessario il previo benestare dell'amministrazione.

12° Nel termine di 15 giorni dalla data della presente dovrete depositare nelle Casse della Banca d'Italia, a titolo di cauzione, la somma di L. _____ in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La valutazione dei titoli sarà fatta sul prezzo medio del mese anteriore alla data della presente, diminuito del dieci per cento.

Quando il prezzo di compenso dei titoli alla fine di ciascun anno di durata della concessione risulti inferiore per più del 5⁰ in confronto del prezzo medio di cui nel precedente capoverso, sarete obbligato a integrare il deposito cauzionale nel termine di un mese dall'invito che ve ne sarà fatto.

13° Le funzioni a Voi conferite con il presente atto si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno allo scadere del sessennio, qualora tre mesi prima della scadenza del sessennio non sia notificata formale disdetta.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Consigliere Delegato per la firma
degli Affi Legali



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

ricevuto la lettera di nomina rilasciata da codesta Direzione Generale così concepita:

« Roma, li _____ 191_____ »

« Signor _____ »

« In relazione alle trattative precorse che abbiamo portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale, ed in conformità alla deliberazione presa dallo stesso Consiglio in data _____ vi concediamo con la presente per la durata di anni Sei a decorrere dal 1° gennaio 1917 l'esercizio dell'Agenzia Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in provincia di _____ »

« La concessione è regolata dall'annesso Capitolato generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 29 aprile 1916 e dalle condizioni speciali qui appresso indicate :

« 1° Con l'accettazione della concessione, che nel termine di giorni cinque dalla data della presente farete risultare da apposita lettera e dalla restituzione alla Direzione Generale di un esemplare del Capitolato munito della vostra firma e di quella del vostro supplente, Voi, nella qualità di Agente Generale, assumerete tutti i diritti e gli obblighi inerenti al mandato, e rimarrete impegnato a far funzionare dal 1° gennaio 1917 l'Agenzia Generale le Agenzie urbane nel Capoluogo e le Agenzie locali nei comuni di _____ »

« A tale uopo dovrete avere assunto per la data anzidetta il personale amministrativo e contabile _____ Agenti fiduciari viaggianti e _____ Produttori.

« Non oltre il _____ dovrete nominare in ciascun comune, che non è sede di Agenzia locale un vostro Agente, valendovi a tal fine specialmente degli

« ufficiali e impiegati pubblici autorizzati dalla legge alla produzione per conto dell'Istituto
« Nazionale delle Assicurazioni.

« 2° Il minimo obbligatorio di produzione perfezionata, in capitali assicurati, è
« fissato nella misura di L. _____ per il 1917 e di L. _____
« per il 1918 ed è ripartito nella proporzione del _____ e del _____ rispettivamente
« per il Capoluogo e per gli altri Comuni.

« Agli effetti del computo del minimo annuale di produzione si intenderà perfezionata
« la produzione per la quale sia stato corrisposto almeno un trimestre di premio.

« Saranno calcolate nella produzione le assicurazioni collettive proposte e perfezionate
« a cura dell'Agenzia Generale e degli organi da essa dipendenti.

« Per il calcolo del minimo di produzione cui siete obbligato si terrà conto delle
« proposte da Voi presentate, anche se il relativo perfezionamento sia eccezionalmente av-
« venuto a cura di altre Agenzie Generali.

« 3° Nella vostra qualità di Agente Generale, dovrete curare con ogni diligenza,
« e nei termini prescritti, il perfezionamento delle polizze e l'invio alla Direzione Generale
« di un esemplare di ciascuna polizza perfezionata munito delle prescritte firme. Tale invio
« deve essere fatto non più tardi del giorno successivo a quello del perfezionamento se
« questo è avvenuto nel comune capoluogo, e per le polizze perfezionate fuori del capo-
« luogo non oltre il giorno susseguente all'arrivo di detto esemplare all'Agenzia Generale.

« Dovrete curare con ogni diligenza il regolare incasso dei premi, la restituzione alla
« Direzione Generale sia delle quietanze insolute sia delle polizze non perfezionate nei
« termini prefissi; le disposizioni riguardanti la conservazione del portafoglio; le pratiche
« inerenti alla liquidazione delle polizze sinistrate o venute a scadenza, ai prestiti e ai
« riscatti; e quanto altro la Direzione Generale potrà affidarvi nell'interesse dell'Istituto.

« 4° È vostro obbligo di provvedere alla regolare tenuta delle scritture prescritte
« ed in specie delle seguenti:

« a) Registro generale delle proposte;

« b) » » » polizze;

« c) » delle provvigioni liquidate a favore degli Agenti e dei Produttori;

« d) Libro di Cassa nel quale tutte le operazioni devono essere riportate giornalmente;

« e) Libro di Cassa speciale per i valori trasmessi dalla Direzione Generale per paga-
« menti da eseguirsi per suo conto ad assicurati o a terzi;

« f) Distinte di carico dei titoli all'incasso formate dalla Direzione Generale
« (mod. C. 61).

« È vostro obbligo di chiudere giorno per giorno le operazioni del Libro Cassa di cui
« alla lettera d) e di inviare giornalmente alla Direzione Generale copia per impresa delle
« operazioni eseguite con l'indicazione del saldo risultante dal registro Cassa e del versa-
« mento eseguito alla Banca d'Italia.

« Gli anzidetti registri e in genere tutte le scritture e la corrispondenza ricevuta e
« spedita, convenientemente ordinata, devono essere messi a disposizione degli Ispettori e
« dei Funzionari della Direzione Generale per le operazioni di controllo.

« 5° Le provvigioni di acquisto sui premi di primo anno vi saranno corrisposte con
« le norme stabilite nel Capitolato e nella misura fissata con l'apposito quadro allegato alla

« presente. La provvigione d'incasso sui premi di secondo anno e successivi vi sarà corri-
 « sposta in ragione di _____ per ogni 100 lire di premio incassato, fino a
 « concorrenza di L. _____ d'incasso anno totale e in ragione di L. _____
 « per l'eccedenza.

« Il diritto alle provvigioni di acquisto e di incasso è subordinato all'effettiva riscos-
 « sione dei premi o delle rate di premio.

« Nei limiti ammessi dagli ordinamenti in vigore potrete avvalervi per gli incassi
 « dell'opera degli Uffici Postali.

« 6° Per le assicurazioni sulla testa di persone in confronto alle quali si siano
 « verificate operazioni di rescissione o di riduzione o di riscatto di polizze in vigore con
 « l'Istituto Nazionale, anche se trattasi di polizze pervenute all'Istituto per effetto di ces-
 « sione di portafoglio, la provvigione di acquisto vi sarà dovuta sulla eventuale eccedenza
 « di premio in confronto del premio relativo alla polizza eliminata o ridotta.

« Nei casi ora detti la nuova polizza sarà computata ai fini del minimo di produzione
 « obbligatorio soltanto per l'eventuale eccedenza di capitale sulla polizza eliminata o ridotta.
 « Le stesse limitazioni sono applicabili nel caso che la sospensione di pagamento a cui è
 « connessa la rescissione, la riduzione o il riscatto, anzichè precedere, seguano il perfezio-
 « namento della nuova polizza, se fra l'uno e l'altro fatto non sia trascorso un anno.

« L'Istituto Nazionale non potrà procedere a storni di provvigioni e ai conseguenti
 « addebitamenti per cassa, quando sia trascorso un anno dall'incasso del premio o rata di
 « premio cui si riferisce la provvigione da stornare.

« Per le provvigioni stornate a vostro carico, avrete facoltà di procedere pro-rata alle
 « corrispondenti rivalse in confronto degli Agenti e dei produttori.

« 7° I minimi di retribuzione per gli Agenti locali, per gli Agenti fiduciari viaggianti
 « e per i produttori sono indicati nell'apposito quadro allegato alla presente.

« 8° In caso di cessazione delle funzioni, conserverete il diritto alle provvigioni sui
 « premi o ratei di premio di primo anno per i contratti procurati e perfezionati durante la
 « vostra gestione, a misura che i premi saranno effettivamente incassati. Per le proposte
 « in corso alla data di cessazione delle funzioni, che siano perfezionate successivamente, la
 « provvigione di acquisto Vi sarà corrisposta con la riduzione del 10% che sarà attribuito
 « al nuovo Agente. L'Istituto rimane estraneo ad ogni regolamento di rapporti tra Voi e
 « tutti i vostri collaboratori.

« 9° Per tutto quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dell'Agenzia avrete facoltà
 « di usare della franchigia telegrafica e postale, che la legge concede all'Istituto, attenendovi
 « alle disposizioni regolamentari e alle istruzioni che riguardano detta franchigia. Resta
 « rigorosamente vietato l'uso di lettere e telegrammi in franchigia quando non trattisi di
 « esclusivo interesse dell'Istituto.

« 10° Potrete valervi per la produzione anche dei Ricevitori postali, dei Segretari
 « Comunali e dei Notai, secondo le designazioni fatte dalla Direzione Generale.

« 11° È vietato a Voi e ai vostri collaboratori di fare qualsiasi pubblicazione atti-
 « nente all'Istituto o alle Agenzie, senza che essa sia stata autorizzata dall'Amministrazione
 « dell'Istituto.

« Anche per la *réclame* di carattere locale, che si fa a spese dell'Agenzia Generale, « è necessario il previo benessere dell'amministrazione.

« 12° Nel termine di 15 giorni dalla data della presente dovrete depositare nelle « Casse della Banca d'Italia, a titolo di cauzione, la somma di L. _____ in titoli « di Stato o garantiti dallo Stato.

« La valutazione dei titoli sarà fatta sul prezzo medio del mese anteriore alla data « della presente, diminuito del dieci per cento.

« Quando il prezzo di compenso dei titoli alla fine di ciascun anno di durata della « concessione risulti inferiore per più del 5% in confronto del prezzo medio di cui nel « precedente capoverso, sarete obbligato a integrare il deposito cauzionale nel termine di « un mese dall'invito che ve ne sarà fatto.

« 13° Le funzioni a Voi conferite con il presente atto si intenderanno tacitamente « rinnovate di anno in anno allo scadere del sessennio, qualora tre mesi prima della sen- « denza del sessennio non sia notificata formale disdetta. »

Il Consigliere Delegato per la firma
degli Atti Legali

IL DIRETTORE GENERALE

Ne accett _____ il contenuto, dichiarando di aver preso atto degli allegati quadri-provvigioni assegnati all'Agenzia Generale e agli agenti locali e urbani, produttori, ed agenti fiduciari viaggianti; nonchè del capitolato di concessione delle Agenzie Generali e di quello per le Agenzie Locali.

li

191

Agent General di _____

Il Supplente